

primo credito, per lo sconto effettuato fosse garantito con ipoteca sull'alloggio assegnato all'impiegato; non essendo però possibile avere, nel caso in esame, la garanzia ipotecaria di 1° grado, in quanto la prima ipoteca sulle costruzioni verrebbe data, come si è detto, a garanzia del mutuo fondiario venticinquennale, l'operazione non può essere effettuata nei precisi termini proposti dalla Impresa Lordiniani.

Allo stato delle cose però, a prescindere dalla garanzia che potrebbe costituire la polizza di assicurazione opportunamente concordata, l'Istituto, in base all'art. 13 n. 13 del R. D. L. 29 aprile 1923 n. 966, potrebbe concedere ai singoli impiegati dello Stato e di Enti pubblici assegnatari degli alloggi, sovvenzioni contro garanzia della cessione di una quota dello stipendio ad essi dovuto autorizzata dalle leggi vigenti, e cioè in base alla Legge 30 giugno 1908 n. 1635 e successive, sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

In base a dette disposizioni legislative, che ammettono anche la cessione del doppio